



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1404

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. ANGELO ORLANDI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 56 del 7 settembre 2009, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Angelo Orlandi, nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO), il 26 settembre 1971;

PREMESSO che con nota del 30 aprile 2020 (prot. n. 21185), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito “CONSOB”) ha trasmesso all'Organismo l'esposto presentato, in data 26 marzo 2020, dalla Sig.ra [omissis] in relazione a gravi irregolarità compiute dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede Sig. Angelo Orlandi;

PREMESSO che nello specifico, la Sig.ra [omissis], cliente di FinecoBank S.p.A. (di seguito “Fineco” o “Intermediario”), ha segnalato di aver consegnato, a partire dal 2017, varie somme di denaro (per un importo complessivo superiore a € 450.000) al consulente per presunti



investimenti “*sul mercato parallelo*”, ossia titoli *[omissis]* e *[omissis]* tramite una società denominata *[omissis]*;

PREMESSO che la cliente, nel settembre del 2018, ha richiesto al consulente lo svincolo delle somme investite, ricevendo un diniego dallo stesso per presunti problemi legati al disinvestimento, ma, successivamente, a febbraio 2019, la Sig.ra *[omissis]* ha scoperto che gli investimenti non erano mai esistiti e che le somme di denaro erano non rinvenibili;

PREMESSO che nello stesso esposto, la cliente ha specificato che le somme sopramenzionate sono transitate sui conti correnti personali del consulente e ha allegato copia dei ventuno bonifici effettuati a favore del Sig. Orlandi (per una somma complessiva di € 307.260):

N.	Data	Importo in euro	Beneficiario	IBAN conto corrente	Causale
1	20/01/2017	8.000	Angelo Orlandi	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
2	06/02/2017	10.000	Angelo Orlandi	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
3	16/02/2017	15.000	Angelo Orlandi	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
4	02/03/2017	7.000	Angelo Orlandi	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
5	17/03/2017	3.000	Angelo Orlandi	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
6	23/03/2017	5.000	Angelo Orlandi	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
7	05/04/2017	20.000	Angelo Orlandi	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
8	21/04/2017	10.000	Angelo Orlandi	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
9	16/10/2017	20.000	Angelo Orlandi	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
10	10/11/2017	7.000	Angelo Orlandi	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

11	06/12/2017	13.000	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]
12	21/02/2018	20.000	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]
13	07/03/2018	40.000	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]
14	28/03/2018	50.000	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]
15	13/04/2018	15.000	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]
16	08/05/2018	10.000	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]
17	04/07/2018	25.000	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]
18	21/08/2018	3.000	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]
19	28/08/2018	3.260	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]
20	17/09/2018	8.000	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]
21	20/09/2018	15.000	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]

PREMESSO che con nota del 13 maggio 2020 (prot. n. 22896 del 14 maggio 2020) Banca Widiba S.p.A. ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni dell'Organismo, confermando che il conto corrente identificato dal numero IBAN [omissis] è riconducibile al consulente e che, in aggiunta a quelli sopramenzionati, vi sono ulteriori due bonifici effettuati dalla Sig.ra [omissis] in favore del conto corrente di cui sopra (per un totale complessivo di € 105.000):

N.	Data	Importo in euro	Beneficiario	Ordinante	Causale
1	09/02/2018	90.000	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

2	30/05/2018	15.000	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]
---	------------	--------	----------------	-----------	-----------

PREMESSO che Banca Widiba S.p.A. ha altresì affermato che dal conto del Sig. Orlandi non risultano essere stati eseguiti bonifici in favore delle società [omissis] e [omissis];

PREMESSO che con nota del 26 maggio 2020 (prot. n. 24737), Intesa Sanpaolo S.p.A. ha confermato, in qualità di acquirente delle attività e dei rapporti già in capo a Banca Popolare di Vicenza S.p.A., che il conto corrente identificato dal numero IBAN [omissis] è riconducibile al consulente;

PREMESSO che con note ricevute dall'Organismo in data 18 maggio 2020 (prott. nn. 23605, 23607, 23610 e 23612) e 11 giugno 2020 (prot. n. 26675), Fineco ha fornito riscontri alla richiesta di informazioni dell'Organismo, confermando che la Sig.ra [omissis] è intestataria di un rapporto di conto corrente con l'Intermediario e che la stessa è stata seguita dal consulente fino alla data di cessazione del rapporto tra Fineco e il Sig. Orlandi;

PREMESSO che l'Intermediario, inoltre, ha confermato la movimentazione di operazioni avvenuta tra il conto della cliente e i conti del Sig. Orlandi, rilevando però un ulteriore bonifico anomalo:

N.	Data	Importo in euro	Beneficiario	IBAN conto corrente	Causale
1	02/01/2017	20.000	Angelo Orlandi	[omissis]	[omissis]

PREMESSO che Fineco ha altresì allegato alla sopracitata nota del 18 maggio 2020 i seguenti due reclami, uno presentato dai Sig.ri [omissis] e [omissis] e l'altro dai Sig.ri [omissis] e [omissis], alcuni clienti assegnati in portafoglio al consulente nel periodo in cui questi svolgeva l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per l'Intermediario;

PREMESSO che i Sig.ri [omissis] e [omissis], titolari del conto corrente n. [omissis] presso Fineco, hanno segnalato di aver rilevato un ammanco di ingente entità (per complessivi € 463.800) derivante dall'esecuzione, in addebito sul conto corrente dei clienti, dei seguenti sette bonifici:

N.	Data	Beneficiario	Importo in euro	Causale
-----------	-------------	---------------------	------------------------	----------------



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

1	19/07/16	[omissis]	75.000	Sott. iniziale
2	21/07/16	[omissis]	75.000	Sott. iniziale
3	22/07/16	[omissis]	45.000	Sott. iniziale
4	27/07/16	[omissis]	35.000	Sott. iniziale
5	07/10/16	Angelo Orlandi	88.700	Acc Op Imm Cr
6	12/10/16	Angelo Orlandi	71.280	Acc Op Imm Cr
7	17/11/16	Angelo Orlandi	73.820	Saldo Op Imm Cr

PREMESSO che nel reclamo, inoltre, i clienti sottolineano che i prelevamenti sono stati effettuati in occasione di sottoscrizione da parte di questi, di prodotti finanziari, tanto da molti bonifici la causale “*Sott. iniziale*”;

PREMESSO che, infine, i Sig.ri [omissis] e [omissis] hanno affermato di aver ricevuto una dichiarazione scritta confessoria da parte del consulente in cui egli affermava “*di aver asportato per motivi personali da c/correnti intestati ai Sig.ri [omissis] e [omissis] il complessivo importo di € 799.000, sottraendoli nel corso degli anni*”;

PREMESSO che i Sig.ri [omissis] e [omissis], titolari del conto corrente n. [omissis] presso l'Intermediario, hanno dichiarato che il consulente aveva confessato loro di aver disinvestito, senza consenso, tutti gli investimenti e risparmi dei due clienti, girando poi tale somma sul proprio conto corrente e su quello del [omissis];

PREMESSO che dall'analisi della movimentazione relativa al sopracitato conto corrente n. [omissis] sono emersi – per una somma complessiva di € 654.965,68 – i seguenti dieci bonifici:

N.	Data	Beneficiario	Importo in euro	Causale
1	08/08/16	[omissis]	89.815,68	Prima Sott Ne
2	09/08/16	[omissis]	87.350	Prima Sott Ne
3	10/08/16	[omissis]	79.650	Prima Sott Ne
4	15/08/16	[omissis]	73.500	Prima Sott Ne
5	16/08/16	[omissis]	78.350	Prima Sott Ne



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

6	07/09/16	Angelo Orlandi	51.180	Acc. Op Compravendita
7	14/09/16	Angelo Orlandi	26.500	Acc. Op Compravendita
8	26/09/16	Angelo Orlandi	125.000	Acc. Op Compravendita
9	07/10/16	Angelo Orlandi	37.620	Saldo Op Compravendita
10	08/12/16	[omissis]	6.000	Saldo Sott Ne Nuovo Inv

PREMESSO che con note del 15 maggio 2020 (prot. n. 23302) e del 20 maggio 2020 (prot. n. 24040) Copernico ha comunicato di aver trasmesso a Consob (in data 5 luglio 2017 e 21 novembre 2017) due relazioni relative allo svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Angelo Orlandi, integrano un'ipotesi di grave violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver:

- acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
- comunicato informazioni non corrispondenti al vero alla clientela;
- perfezionato operazioni non autorizzate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, il danno cagionato e alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte di acquisizione, anche temporanea, di somme di pertinenza della clientela, comunicazione di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

informazioni non corrispondenti al vero alla clientela, perfezionamento di operazioni non autorizzate sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte è rinvenibile nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal Sig. Orlandi, il quale ha acquisito somme di pertinenza della clientela, convincendo alcuni clienti a farsi consegnare somme di denaro per inesistenti acquisiti di prodotti e strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al consulente è, altresì, rilevabile nel significativo danno cagionato ai clienti coinvolti nonché nella reiterazione delle condotte contestate in un breve arco temporale;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità della consulente finanziaria nei confronti dei risparmiatori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Orlandi e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Orlandi di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Angelo Orlandi, nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO), il 26 settembre 1971 è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti